



Comune di Triggiano

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. **15** DEL **27/04/2023**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA RIFIUTI) 2023

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventisette** del mese di **Aprile**, alle ore **19:36**, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, di Prima convocazione in sessione Ordinaria risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Consiglieri comunali:

N.	Nominativo	Pres.	Ass.
1	DONATELLI ANTONIO	P	
2	MELO ANGELA	P	
3	NAPOLETANO ANGELA	P	
4	RUBINO VINCENZO	P	
5	LIPPOLIS FRANCESCA	P	
6	FORTUNATO ANTONIO	P	
7	MILILLO ISIDORO	P	
8	TRIGGIANI FRANCESCO SAVERIO	P	
9	VOLPE DANIELE	P	
10	LAGIOIA VITOGIUSEPPE	P	
11	ALBERGO MICHELE		A
12	BATTISTA MAURO		A
13	LUCINIO ADALISA	P	
14	FERRARA RITA		A
15	CASCARANO MICHELE	P	
16	FERRARA GIUSEPPE	P	
17	AFFATATO NICOLA	P	

PRESENTI: 14

ASSENTI: 3

Assessori presenti: FINAMORE ARCANGELA, VOLPE EUGENIO, ADDANTE ALESSANDRA, CARBONARA MASSIMILIANO, BACCELLIERI ANTONIO

Partecipa il Segretario Generale **Dott. Giambattista Rubino**.

E' altresì presente il dirigente del I Settore "Affari Generali e Finanziari" dott. Luigi Panunzio.

E' altresì presente il dirigente del III Settore "Polizia Locale Ambiente Servizi Sociali Cultura" dott. Domenico Pignataro.

La dott.ssa **Angela Melo**, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, alle ore 21:12 dichiara aperta la seduta invitando l'assemblea a trattare l'argomento in oggetto.

Relaziona l'assessore Baccellieri ed intervengono i seguenti soggetti come da resocontazione in atti: consigliere Cascarano, consigliere Ferrara G., assessore Baccellieri, di nuovo il consigliere Cascarano ed infine ancora l'assessore Baccellieri.

Esaurita la discussione sull'argomento, alle ore 21:40 la Presidente pone in votazione il provvedimento che ottiene il seguente esito: Presenti 14; Assenti 3: Albergo, Battista, Ferrara R.; Favorevoli 10; Contrari 4: Affatato, Cascarano, Ferrara G., Volpe.

La Presidente passa quindi alla votazione per l'immediata eseguibilità che ottiene il seguente esito: Presenti 14; Assenti 3: Albergo, Battista, Ferrara R.; Favorevoli 10; Contrari 4: Affatato, Cascarano, Ferrara G., Volpe.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, co. 738, della L. 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’”* (lett. f);
 - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...”* (lett. h);
 - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”*;

Richiamata, la Deliberazione n. 363/2021/R/Rif e ss.mm.ii di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento adottando il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2.*

Atteso

- che la citata delibera prevede, nella procedura di approvazione di cui all'art. 7, la predisposizione da parte del Gestore del Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2022-2025.
- che la delibera di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF e viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di

terzietà.

Dato atto che in Regione Puglia, l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione rifiuti Ente di Governo d'Ambito (AGER).

Preso atto che

- il Piano Economico Finanziario, dall'Ente Territorialmente Competente per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte dai gestori, dell'affidatario dei servizi operativi e direttamente dall'Amministrazione Comunale, ammonta per l'anno 2023 complessivamente €. **4.557.418**;

- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Richiamate le *“Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni* del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ...”*;

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 5 gennaio 2021 è precisato che *“... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2020 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...”*;

Dato atto che

- a seguito della determinazione n. 137 del 23/04/2022 di AGER Puglia, nella sua qualità di ETC, il Comune di Triggiano, con deliberazione di Consiglio Comunale del 25/5/2022, n. 18, ha validato il PEF 2022-2025 trasmesso ad ARERA per la verifica della sua coerenza regolatoria, degli atti, dei dati e della documentazione, e dunque per la sua approvazione definitiva;

- in riferimento all'equilibrio economico finanziario, si specifica che anche per la determinazione del totale delle entrate tariffarie massime definite per l'anno 2023 mediante l'applicazione del limite annuale di crescita, è riconducibile agli aumenti per oneri di trattamento rifiuti da raccolta differenziata, in particolare per ingombranti, plastica e rifiuti spazzamento stradale.

Ricordato che l'Ente ha affidato il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani alla ditta SIECO SpA;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”

- il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”;

- il comma 683, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle “*Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013*”, pubblicate in data 29 dicembre 2020 dal MEF quanto della successiva Nota di Approfondimento IFEL del 05.01.2021, il benchmark di riferimento tra fabbisogno standard e costo medio di settore per la gestione dei rifiuti per l'anno 2023 relativamente al Comune di Triggiano è complessivamente pari a 0,20 cent€/kg;

Evidenziato che il costo massimo riconosciuto nel PEF validato da AGER ed allegato alla presente, relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2023, è pari ad € 4.557.418 così ripartiti :

COSTI FISSI € 1.963.726,00

COSTI VARIABILI € 2.593.692,00

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, “... *i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da*

parte dell'Autorità ...”;

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2023 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2021 e conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base della produzione presunta di rifiuti, nella misura dell' 80 % a carico delle utenze domestiche e del 20 % a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale del 25/05/2022, n. 18, il Comune di Triggiano ha preso atto della validazione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 363/2021/RIF di ARERA, del Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 e ha approvato per l'anno 2022, l'articolazione tariffaria TARI dall'Ente;
- si rende necessaria la determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/99 per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI specificati nella tabella di cui all' "*Allegato B*"

Preso atto che:

- le tariffe sono state calcolate in considerazione delle variazioni delle superfici e delle utenze in base alla categoria catastale come da tabella riepilogativa di cui all' "*Allegato C*";
 - sono stati applicati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/99 per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI specificati nella tabella di cui all' "*Allegato B*";
- Tutto ciò premesso, vista la nuova articolazione tariffaria TARI dall'Ente, proposta per l'anno 2023 in applicazione delle utenze iscritte, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, riportate nella tabella di cui all'allegato B della presente deliberazione;

Visti:

l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche*

se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

l'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto

il D.L. 228/2022 convertito in L. 15/2022 c.d. “Milleproroghe 2022” il quale prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni “possono” approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; che lo stesso D.L. “Milleproroghe 2022” dispone lo slittamento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024.

Richiamato inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

con la votazione il cui esito è sopra riportato,

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, **di determinare**, i valori dei parametri e coefficienti sopra indicati e necessari alla definizione delle tariffe TARI di cui all'*allegato A* della presente deliberazione;
- 2) **di approvare**, quindi, per l'anno 2023, la nuova articolazione tariffaria TARI dall'Ente, applicata alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche iscritte, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti e riportate nella tabella di cui all'*allegato A* della presente deliberazione;
- 3) **di quantificare** in €. **4.557.418** il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2023 dando atto che, in via previsionale, è assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario 2022-2025 approvato per presa d'atto con deliberazione di Consiglio Comunale del 25/05/2022, n. 18, relativamente all'anno 2023;
- 4) **di dare atto** che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA) di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 4% del prelievo TARI;
- 5) **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle

Finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge e riportante il medesimo risultato della precedente, stante l'urgenza di provvedere per l'approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Esaurita la trattazione sugli argomenti all'ordine del giorno, la Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 21:41.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Angela Melo
(Firma apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giambattista Rubino
(Firma apposta digitalmente)

La presente deliberazione è firmata digitalmente dal Presidente del Consiglio e dall'Ufficiale verbalizzante ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 28/04/2023 e vi resterà per 15gg, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva nella medesima data di pubblicazione all'albo pretorio informatico, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giambattista Rubino
(Firma apposta digitalmente)
